

# Il punto sulle Linee guida per le rinnovabili



MERCOLEDÌ 08 LUGLIO 2009 18:02

Assosolare invita a rivedere i criteri per l'individuazione delle aree non idonee ed esprime perplessità sull'autorizzazione unica

La bozza di provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, contenente le Linee guida per l'autorizzazione unica degli impianti a fonti rinnovabili, lascia insoddisfatte le associazioni del settore, a cui è stata recapitata a fine giugno per i commenti e le modifiche finali. Rispetto tuttavia alle [pesanti critiche dell'Anev](#), risulta più sfumata la posizione di [Assosolare](#) (Associazione nazionale dell'industria solare fotovoltaica), che in un comunicato manifesta "apprezzamento per la volontà di attuare l'articolo 12 del Dlgs 387/03".



## Disposizioni limitative per il solare

"Il testo della bozza di linee guida sottoposto alle Associazioni contiene elementi di vero interesse (p.to 8.1.1) per lo sviluppo di impianti solari in aree già degradate da attività antropiche, le cosiddette brownfield", sottolinea l'Associazione, che tuttavia segnala "che **tra i criteri per l'individuazione di aree non idonee (all 3, p.to f), vi sono disposizioni fortemente limitative** dello sfruttamento della fonte solare".

## Inserire dei "correttivi"

In particolare, Assosolare invita "ad una **revisione dei criteri** che tenga anche conto del fatto che l'energia solare a differenza di altre FER è una caratteristica tipica e comune della gran parte territorio nazionale"; pertanto suggerisce "l'inserimento di **correttivi**, come la definizione di percentuali minime di territorio garantite per la costruzione di tali impianti, anche alla luce dell'imminente entrata in vigore del burden sharing".

## Limite dei 20 KW per la Dia

In conclusione, l'associazione fornisce un'osservazione di carattere generale, relativa all'art 3) sul limite dei 20 KW per la DIA (Denuncia di inizio attività). "Ci pare **limitativo** – si legge nel comunicato - **escludere l'autorizzazione unica unicamente con il criterio delle dimensioni dell'impianto posto che per altre FER tale limite è altresì superiore**. L'esempio per tutti è un impianto su tetti industriali che, anche se di dimensioni significative per area occupata e potenza, non dovrebbe essere soggetto ad autorizzazione (attività di edilizia libera) se rientra nelle categorie di cui all'art. 11 c.3 del DLgs 115/08. Perché non pensare – si chiede Assosolare - ad una griglia, che sulla falsariga del conto energia, definisca per tipo e per taglia quali impianti fotovoltaici possano essere esclusi dall'autorizzazione unica?".

## I punti principali della bozza

Queste dunque le osservazioni di Assosolare sulle Linee guida per l'Autorizzazione unica, che dovrebbero essere pubblicate entro la fine dell'estate. Per completezza, di seguito riportiamo i punti principali della bozza, tratti dall'ultima newsletter del Gifi.

In base al testo "la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata". Basterà, invece, la semplice "denuncia di inizio attività (Dia)" per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kWp di potenza installata. Inoltre:

- 1)** Qualora sia necessario acquisire autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, le stesse sono acquisite e allegate alla Dia, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza".
- 2)** Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da realizzare o installare in edifici e fabbricati esistenti, qualunque sia la destinazione d'uso, sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria e sono soggetti alla disciplina di inizio attività".
- 3)** Sono soggette a denuncia di inizio attività le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi. Per gli impianti di cui al presente punto il proponente può, in alternativa, presentare istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica".

- 4)** Il procedimento unico si svolge tramite Conferenza di Servizi, nell'ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili.
- 5)** Il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali di riferimento conformi alle presenti linee guida.
- 6)** Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'amministrazione competente, verificata la completezza della documentazione, comunica al richiedente l'avvio del procedimento ovvero comunica la improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione prescritta ed il procedimento può essere avviato solo alla data di ricevimento dell'istanza completa. Trascorso detto termine senza che l'amministrazione abbia comunicato la improcedibilità, il procedimento si intende avviato.
- 7)** Il superamento di eventuali limitazioni di tipo programmatico contenute nel Piano Energetico regionale o delle quote minime di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ripartite ai sensi dell'articolo 8 bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 non preclude l'avvio e la conclusione favorevole del procedimento.
- 8)** Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387 del 2003 il termine per la conclusione del procedimento unico non può comunque essere superiore a 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza ritenuta procedibile.

Il testo introduce anche il principio che "non possono essere posti in via generale divieti o restrizioni di tipo programmatico per l'utilizzo di determinate fonti rinnovabili, mentre eventuali restrizioni o divieti di utilizzo, nel caso concreto ossia sul singolo progetto, devono fondarsi su criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità da valutarsi nell'ambito del procedimento amministrativo".

---

#### SU QUESTO ARGOMENTO LEGGI ANCHE:

- [Piano Casa nelle "regioni di destra e di sinistra"](#)
- [Presto il decreto sulle procedure per gli impianti alimentati da rinnovabili](#)
- [L'Ente Locale come motore dell'efficienza energetica](#)
- [Formazione al KYOTO CLUB](#)
- [I tetti bianchi contro l'effetto serra](#)

[< Prec.](#)

[Succ. >](#)